

SAOATA

Avv. Giuseppe D'Amato

Via G. Napodano, n.10 - 84129 SALERNO

Via Luigi Salerno, n.31 - 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)

Tel. e Fax 089/2962933 - PEC avvgiuseppedamato@pec.it

ORIGINALI

URGENTE



Ecc.mo TAR Campania - Napoli

Ricorso

per: il dott. Giuseppe Plaitano, nato il 15 giugno 1969 a Salerno ed ivi residente in Via Nizza, n.134, Scala D, C.F.: PLT GPP 69H15 H703I, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amato - DMT GPP 74E28 C262W, con cui elettivamente domicilia in Salerno alla Via G. Napodano, n.10, in virtù di mandato a margine del presente atto. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax: 089/2962933 ovvero al seguente indirizzo PEC: avvgiuseppedamato@pec.it;

contro: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex legge in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

nonché: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n.55 e domiciliato ex legge in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

e nei confronti di: signore Visilli Eliana, Capitania Mariarosaria, Accarino Rosa e Mazzariello Antonietta, quali controinteressati;

Avverso e per l'annullamento

a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Prot. n.AOODRCA6317/U del 22 agosto 2013, pubblicato il successivo 23 agosto 2013, e della allegata graduatoria che costituisce parte integrante del riferito decreto (allegato n.2), con il quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria di merito per

Avvocato GIUSEPPE D'AMATO. Vi delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato e grado della presente procedura nonché in quella eventuale di opposizione, conferendoVi le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e alle azioni, ridurre il petitum, chiamare in giudizio terzi, nonché accettare rinunce, incassare e quietanzare, effettuare pagamenti, eseguire titoli, proporre gravami anche se si provvimenti parziali e non definitivi e chiedere regolamenti di competenza. Il tutto con promessa di rato e valido. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e di aver avuto conoscenza dei miei diritti previsti dall'art.7 dello stesso Decreto; presto il mio consenso al trattamento di tutti i miei dati, anche sensibili, di cui si venisse a conoscenza nell'espletamento del mandato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D. Lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 7 e 20 del medesimo decreto. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Salerno alla Via G. Napodano, n.10

Giuseppe Plaitano
E' autentica

Avv. Giuseppe D'Amato
Giuseppe D'Amato

relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

b) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6361/U/6 del 28 agosto 2013 e della allegata graduatoria che costituisce parte integrante del riferito decreto (allegato n.3), con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

c) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCAUff.Dir. 8352/U/6 del 29 ottobre 2013 e della allegata graduatoria che costituisce parte integrante del riferito decreto (allegato n.3 *bis*), con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

d) ove e per quanto occorra:

- del silenzio formatosi sul reclamo di cui all'art.2) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6317/U del 22 agosto 2013, pubblicato il successivo 23 agosto 2013, ritualmente presentato via mail dal ricorrente in data 23 agosto 2013 e consegnato all'USR Campania – Napoli in data 26 agosto 2013 (allegato n.4), relativamente alla parte in cui non si dà luogo alla valutazione di tutti i titoli ivi indicati ed al riconoscimento di ulteriori punti 4 al ricorrente;

- del silenzio formatosi sul ricorso in autotutela presentato in data 2 settembre 2013 (allegato n.5) avverso il Decreto del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6361/U/6 del 28 agosto 2013 e della allegata graduatoria definitiva;

e) di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Nonché per la declaratoria

f) della sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti punti 79 anziché i punti 75 assegnati e, quindi, di essere collocato al posto n.15 bis della graduatoria finale di merito anziché al posto n.40 ter;

g) del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento di cui all'art.117 c.p.a. in relazione all'illegittimo silenzio tenuto dall'amministrazione.

Premesso in fatto che

1) con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 (allegato n.6 in prosieguo anche brevemente soltanto Bando) venivano indetti, su base regionale, vari concorsi a cattedra, per titoli ed esami, per personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

2) tra i concorsi banditi nella Regione Campania figurava anche la classe di concorso A017 relativa all'insegnamento di materie afferenti alle discipline economico aziendali nella scuola secondaria di II grado. In particolari venivano messi a concorso, per tale categoria di concorso, n.15 posti a cattedre;

3) il Bando (art.3) prevedeva che la domanda di partecipazione al concorso doveva:

- essere presentata in un'unica regione;
- *“esclusivamente attraverso istanze on line”*;

- a far data dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14:00 del 7 novembre 2012, utilizzando la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del MIUR;
- osservando le *“istruzioni riportate nell’Allegato n.2, che costituisce parte integrante del presente decreto”* (allegato n.7);
- indicare, tra l’altro, *“i titoli valutabili ai sensi dell’art.12”* del medesimo Bando a mente del quale: i titoli valutabili sono quelli indicati nell’allegato n.4 con la relativa tabella di valutazione (allegato n.8) precisando che *“i suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”* (ovvero alle ore 14:00 del 7 novembre 2012);
- 4) in tale contesto il dott. Giuseppe Plaitano, in perfetta sintonia con quanto sancito dall’art.3 del Bando di concorso, in data 15 ottobre 2012, provvedeva ad inoltrare domanda *on line* di partecipazione al concorso indetto Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 e segnatamente nella regione Campania e per la Classe di insegnamento A017 (allegato n.9);
- 5) in particolare il ricorrente, seguendo pedissequamente le chiamate di volta in volta che apparivano sullo schermo del proprio PC, compilava la domanda di partecipazione allegata sub 9 fino a giungere all’ultima pagina al termine della quale appariva la finestra *“per completare il profilo professionale premi qui”*;
- 6) sennonché il dott. Giuseppe Plaitano, seguendo ancora una volta le indicazioni fornite dal sistema informativo del MIUR e non avendo rinvenuto in precedenza alcuna altra finestra relativa all’inserimento dei titoli valutabili, cliccava sulla finestra relativa al completamento del profilo professionale di cui sopra e provvedeva ad inserire i titoli posseduti e valutabili ai sensi dell’art.12 del Bando (allegato n.10), non avvedendosi della minuscola e defilata avvertenza che ancora non

era possibile l'acquisizione dei titoli valutabili e che sarebbe seguito una successiva comunicazione senza alcuna specificazione ulteriore. **Orbene detta inusuale e finanche irrituale “comunicazione integrativa” non solo non era prevista dal bando ma neppure risulta essere stata ufficializzata in alcun altro successivo provvedimento integrativo dell'Amministrazione aderente alla garanzia propria ed ineludibile delle forme della pubblicità concorsuale;**

7) successivamente il ricorrente, avendo ricevuto comunicazione dall'Ufficio Scolastico Regionale di aver superato le prove concorsuali, con nota del 6 agosto 2013 – Prot. n.5618/C10 (allegato n.11) provvedeva alla presentazione dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda, così come previsto dall'art.12 del Bando;

8) in data 23 agosto 2013 con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6317/U del 22 agosto 2013, veniva pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla classe di concorso A017 nella quale al dott. Giuseppe Plaitano venivano riconosciuti punti 71 con collocazione al posto n.86;

9) l'art.2 del Decreto di cui al precedente punto 8) prevedeva espressamente che *“Chiunque abbia interesse, può far pervenire un reclamo scritto per la correzione di eventuali errori od omissioni entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questa Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica concorso.docenti.campania@gmail.com indicando nell'oggetto dell'email la seguente dicitura: reclamo avverso graduatoria provvisoria classe di concorso A017”* (cfr. allegato n.2);

10) il dott. Giuseppe Plaitano, così come previsto nel decreto allegato sub 2, in data 23 agosto 2013 presentava rituale reclamo avverso la

graduatoria provvisoria (allegato n.12) lamentando la mancata valutazione dei titoli posseduti e già presentati all'Amministrazione. Se ciò non bastasse il ricorrente, in data 26 agosto 2013, provvedeva anche a consegnare il riferito reclamo a mani presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (allegato n.13) ed a comunicare via mail allo stesso Ufficio di non aver alcun numero di protocollo relativo alla consegna a mani del reclamo in questione per il rifiuto dell'Ufficio preposto (allegato n.14);

11) l'Amministrazione scolastica, seppur tenuta per legge, non comunicava alcun provvedimento espresso e motivato sul reclamo presentato dal ricorrente, serbando così un illegittimo silenzio sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva;

12) in data 28 agosto 2013 con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6361/U/6 del 28 agosto 2013 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A017 nella quale al dott. Giuseppe Plaitano venivano riconosciuti punti 75 con collocazione al posto n.48;

13) confrontando la graduatoria provvisoria (allegato n.2) con quella definitiva (allegato n.3), in assenza di pur dovuti provvedimenti espressi e motivati, è possibile desumere che l'Amministrazione intimata ha provveduto (seppur implicitamente) ad accogliere parzialmente il reclamo ritualmente presentato dal deducendo in data 23 agosto 2013 ai sensi dell'art.2 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6317/U del 22 agosto 2013 avverso la graduatoria provvisoria riconoscendo al dott. Giuseppe Plaitano ulteriori quattro punti in sede di graduatoria definitiva rispetto agli otto richiesti e

concedibili in base ai titoli dichiarati e presentati ai sensi dell'art.12 del Bando;

14) in data 2 settembre 2013 il ricorrente, ancora non a conoscenza dei motivi di mancata valutazione integrale dei titoli dichiarati e presentati in virtù, si ripete, dell'illegittimo silenzio serbato dall'Amministrazione sul reclamo presentato dal deducente in data 23 agosto 2013 (cfr. allegati nn.12, 13 e 14) come meglio sopra specificato, ma che, presumibilmente, possono rinvenirsi nell'aver inserito le dichiarazioni relative ai titoli posseduti nella finestra relativa al profilo professionale anziché in altra sezione della domanda di ammissione che al momento di inoltrare ancora non esisteva, il dott. Giuseppe Plaitano, al fine di ottenere la corretta valutazione dei prefati titoli, inoltrava altresì una *"richiesta di riesame in autotutela"* (allegato n.15) mai purtroppo riscontrata dall'Amministrazione;

15) successivamente, in data 29 ottobre 2013, con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCAUFF.Dir. 8352/U/6 del 29 ottobre 2013 veniva rettificata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 con riconoscimento al dott. Plaitano Giuseppe di punti 75,50 e collocazione alla posizione 40 ter;

15) il dott. Giuseppe Plaitano ha effettivo e concreto interesse all'accoglimento del presente ricorso nonostante, in tal caso, sarebbe collocato al posto n.15 *bis* della graduatoria finale di merito mentre i posti messi a concorso sono 15, in quanto:

- ad oggi risultano assunti solo cinque vincitori di concorso. In tale contesto, relativamente agli ulteriori dieci posti messi a concorso, ben potrebbero verificarsi delle rinunce e, pertanto, essere collocati

immediatamente a ridosso dei primi quindici idonei è un concreta possibilità di ottenere l'assunzione in servizio;

- l'art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha aggiunto, all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, il comma 5 *ter*, secondo cui *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”*.

Se ciò non bastasse l'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2003 ha precisato che: *“Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015”*. In tale contesto non par dubbio che essere collocato al posto n.15 bis anziché al posto n.40 *ter* concreta un indubbio e concreto vantaggio per il ricorrente in caso di scorrimento della graduatoria, e ciò tenuto conto del fatto che la graduatoria di cui al presente ricorso avrà validità, per espressa disposizione normativa, sino al 31 dicembre 2015.

Tanto premesso in fatto

gli atti impugnati sono sicuramente invalidi, inefficaci ovvero illegittimi e, pertanto, tali vanno dichiarati ovvero vanno annullati per i seguenti

Motivi di diritto

I) Violazione della *lex specialis*: modello di domanda non conforme agli artt.3 e 12 del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 – mancata previsione nel bando di avviso integrativo per la presentazione dei titoli - violazione degli allegati n.2 e n.4 del Bando.

Lo schema di domanda presente sul sito del MIUR, nella parte in cui rinvia la indicazione dei titoli ad un successivo avviso, non è conforme alle disposizioni contenute nel bando di concorso indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012.

Ed invero nessuna norma del Bando prevede la possibilità che lo schema di domanda possa contenere una clausola integrativa che rinvii ad un successivo avviso le modalità di indicazione dei titoli posseduti e valutabili.

La mancata previsione nel bando di una siffatta possibilità di integrazione rende la modalità in parola del tutto illegittima perché non predeterminata né disposta nelle stesse forme (Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico), anche pubblicitarie, del bando stesso.

Ed invero, come accennato brevemente nella premessa in fatto del presente ricorso, in relazione alle modalità di presentazione delle domande, la *lex specialis* si limita a prevedere che la domanda di partecipazione al concorso doveva:

- essere presentata in un'unica regione;
- “esclusivamente attraverso istanze on line”;

- a far data dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14:00 del 7 novembre 2012, utilizzando la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del MIUR;
- osservando le *“istruzioni riportate nell’Allegato n.2, che costituisce parte integrante del presente decreto”* (allegato n.7);
- indicare, tra l’altro, *“i titoli valutabili ai sensi dell’art.12”* del medesimo Bando a mente del quale: i titoli valutabili sono quelli indicati nell’allegato n.4 con la relativa tabella di valutazione (allegato n.8) precisando che *“i suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”* (ovvero alle ore 14:00 del 7 novembre 2012).

In virtù delle disposizioni contenute nel Bando che devono necessariamente prevalere sulla illegittima attività integrativa riportata sullo schema della domanda di partecipazione, non par dubbio che la domanda presentata dal ricorrente è aderente alla disciplina speciale-concorsuale e, pertanto, i titoli indicati e desumibili dall’allegato n.10 vanno correttamente valutati ai sensi dell’art.12 e secondo la tabella allegata al bando (allegato n.8), con conseguente riconoscimento al dott. Giuseppe Plaitano di punti 79 anziché 75,50 con collocazione al posto n.15 bis della graduatoria di merito anziché al posto n.40 *ter* attualmente occupato.

II) Subordinatamente: violazione dell’art.97 della Cost. e dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza - violazione del divieto di aggravamento della procedura concorsuale – violazione dell’art.6, lettera b, della legge 241/1990.

Subordinatamente alla reiezione del primo motivo di ricorso, gli atti impugnati sono ancora illegittimi perché resi in violazione:

- dell’art.97 della Costituzione;

- dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza;
- del divieto di aggravamento della procedura concorsuale;
- dell'art.6, comma 2, della legge 241/1990.

Ed infatti anche qualora si dovesse ritenere la domanda presentata dal dott. Giuseppe Plaitano affetta da mera irregolarità formale per non aver il ricorrente inserito l'elencazione dei titoli posseduti nella scheda pubblicata successivamente alla presentazione della propria domanda al concorso di cui è causa, la stessa domanda di partecipazione: da un lato sarebbe comunque sostanzialmente idonea a porre l'Amministrazione nella condizione di conoscere l'esistenza dei titoli posseduti dal ricorrente; dall'altro non violerebbe la *par condicio* degli altri partecipanti in quanto tutti i titoli indicati dal deducente erano già posseduti al momento di presentazione della domanda.

Ed invero nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della P.A. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della *par condicio* tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241. Ed infatti *“Il solo limite all'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall'esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l'integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale”* (Cons. Stato, sentenza n. 1042/2012).

Tutto ciò è ancora più vero se solo si considera il fatto che il dott. Giuseppe Plaitano, avendo ricevuto comunicazione dall'Ufficio Scolastico Regionale di aver superato le prove concorsuali, con nota del 6 agosto 2013 – Prot. n.5618/C10 (allegato n.11) provvedeva alla materiale presentazione dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda, così come previsto dall'art.12 del Bando.

In tale prospettiva non va sottaciuto:

- che *“E' illegittima la graduatoria di un concorso pubblico formata senza la valutazione dei titoli posseduti da un concorrente, nel caso in cui l'interessato, pur avendo omesso di indicare il possesso di tali titoli nella domanda di partecipazione, abbia successivamente e tempestivamente prodotto, nei termini previsti dal bando, detti titoli”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Quater, sentenza 10 agosto 2007, n. 7769)

- e che *“Dai principi che regolano le procedure concorsuali - par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale - non può desumersi il divieto della valutazione dei titoli, nel caso in cui gli stessi non siano stati indicati nella domanda di partecipazione al concorso, ma risultino in possesso del candidato nel momento di partecipazione al predetto concorso e siano stati tempestivamente prodotti entro il termine perentorio indicato dal bando”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Quater, sentenza 10 agosto 2007, n.7768).

Anzi la giurisprudenza, perfettamente in linea con le denunciate violazioni di legge, ha sancito il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto *“dovere di soccorso”* (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle amministrazioni

di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost. (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sentenza 4 luglio 2011, n. 1740).

Da quanto sopra dedotto palese è la violazione di legge in cui è incorsa l'Amministrazione nel rendere i provvedimenti qui impugnati ed elencati in epigrafe sotto le lettere a) b) e c), nei quali, lungi dal perseguire il buon andamento di cui all'art.97 Cost, si è irrigidita su posizioni strettamente formalistiche, con grave pregiudizio per le ragioni del ricorrente senza alcuna effettiva esigenza di protezione della *par condicio* concorsuale come meglio sopra specificato. In tale prospettiva la P.A. è incorsa anche nella violazione dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza nonché nella violazione del divieto di aggravamento della procedura concorsuale e nella violazione dell'art.6, lett. b, della legge 241/1990 che prevede che l'obbligo di soccorso della P.A..

III) Ancora in via più subordinata: violazione degli artt.2 e 3 della legge 241/1990: mancanza di provvedimento espresso – mancanza di motivazione - illegittimità del silenzio – risarcimento danni ex art.117 c.p.a..

In via ancora più subordinata si impugna per violazione degli artt.2 e 3 della legge 241/1990, ove e per quanto occorra, anche l'illegittimo silenzio serbato dalla P.A. sul:

- reclamo ritualmente presentato via mail dal ricorrente in data 23 agosto 2013 e consegnato all'USR Campania – Napoli in data 26 agosto 2013, avverso il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6317/U del 22

agosto 2013, pubblicata il successivo 23 agosto 2013, e della allegata graduatoria provvisoria relativamente alla parte in cui non si dà luogo alla valutazione di tutti i titoli ivi indicati ed al riconoscimento di ulteriori punti 4. Al riguardo va precisato che detto reclamo, lungi dall'essere proposto in via autonoma del dott. Giuseppe Plaitano, era previsto come mezzo tipico di impugnazione dall'art.2 del Decreto di cui sopra secondo cui *"Chiunque abbia interesse, può far pervenire un reclamo scritto per la correzione di eventuali errori od omissioni entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questa Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica concorso.docenti.campania@gmail.com indicando nell'oggetto dell'email la seguente dicitura: reclamo avverso graduatoria provvisoria classe di concorso A017"*, e pertanto imponeva alla P.A. di rendere un provvedimento espresso;

- ricorso in autotutela presentato in data 2 settembre 2013 (allegato n.5) avverso il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6361/U/6 del 28 agosto 2013 e della allegata graduatoria definitiva. Anche in questo caso la P.A. aveva l'obbligo di rendere un provvedimento espresso così come sancito dal Giudice adito (**T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n.3529/2008**) secondo cui in caso di provvedimento ancora non divenuto inoppugnabile (come nel caso di specie) sussiste l'obbligo di concludere il procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 3 della legge 241/1990.

Sotto diverso ed ulteriore aspetto di illegittimità dei provvedimenti impugnati la mancanza di un provvedimento espresso si risolve, altresì, anche in una assoluta assenza di motivazione.

La mancata adozione di un provvedimento espresso importa, altresì, la responsabilità presunta dell'Amministrazione ed il suo correlativo

obbligo di risarcimento ex art.117 c.p.a., con danno da liquidare anche in via equitativa.

P.Q.M.

il dott. Giuseppe Plaitano, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

Chiede e conclude

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia:

A) fissare l'udienza di discussione del presente ricorso;
B) accogliere il presente ricorso, per i motivi innanzi espressi, e per l'effetto:

B.1) annullare:

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6317/U del 22 agosto 2013, pubblicato il successivo 23 agosto 2013, e della allegata graduatoria che costituisce parte integrante del riferito decreto, con il quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria di merito relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6361/U/6 del 28 agosto 2013 e della allegata graduatoria che costituisce parte integrante del riferito decreto, con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCAUff.Dir. 8352/U/6 del 29 ottobre 2013

e della allegata graduatoria che costituisce parte integrante del riferito decreto (allegato n.3 *bis*), con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A017 di cui al concorso indetto con DDG per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

- ove e per quanto occorra il silenzio formatosi sul reclamo ritualmente presentato via mail dal ricorrente in data 23 agosto 2013 e consegnato all'USR Campania – Napoli in data 26 agosto 2013, avverso il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6317/U del 22 agosto 2013, pubblicata il successivo 23 agosto 2013, e della allegata graduatoria provvisoria relativamente alla parte in cui non si dà luogo alla valutazione di tutti i titoli ivi indicati ed al riconoscimento di ulteriori punti 4;

- ove e per quanto occorra il silenzio formatosi sul ricorso in autotutela presentato in data 2 settembre 2013 avverso il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.AOODRCA6361/U/6 del 28 agosto 2013 e della allegata graduatoria definitiva;

- tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

B.2) dichiarare la sussistenza:

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti punti 79 anziché i punti 75,50 assegnati e, quindi, di essere collocato al posto n.15 bis della graduatoria finale di merito anziché al posto n.40 ter, con ogni conseguenziale pronuncia;

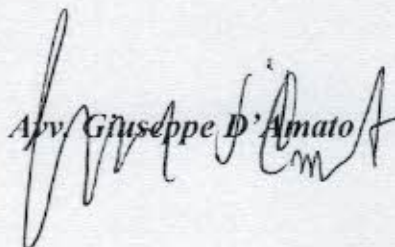
- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento di cui all'art.117 c.p.a. in relazione all'illegittimo silenzio tenuto dall'amministrazione;

C) il tutto con vittoria di compenso di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;

D) ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 488/99, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è di natura previdenziale ovvero di pubblico impiego, tuttavia il contributo unificato non va versato in virtù della allegata dichiarazione ex art.9 comma 1 *bis* del DPR 115/2002 del ricorrente, dalla quale risulta che il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, se stesso compreso, non supera il triplo dell'importo previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002;

E) **In via istruttoria** si chiede sin d'ora, di acquisire presso l'Amministrazione convenuta tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio.

Salerno - Napoli, 7 novembre 2013


Avv. Giuseppe D'Amato

RELATA DI NOTIFICA

Napoli addì

Io sottoscritto AUG, addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Napoli, ad istanza come in atti, ho notificato e dato copia dell'antescritto ricorso, affinché ne abbiano legale scienza e conoscenza, a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex legge* in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

11 NOV 2013

Sig. Giuseppe Mastronzo T.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la *presunta* assenza
del Leg. Rapp.te

Nadia Castellino
Ufficiale Giudiziario

2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex legge* in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

11 NOV 2013

Sig. Giuseppe Mastronzo T.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la *presunta* assenza
del Leg. Rapp.te

Nadia Castellino
Ufficiale Giudiziario

3) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n.10, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho notificato *copi*
l'antescritto atto al *legale* intimat *mediante consegna*

Sig. Pericle Fabrizio
impiegato dipendente incaricato
alla ricezione atti, a. q., capace
Napoli, li 12/11/13

UFFICIALE GIUDIZIARIO
D'Alejo Salvatore
18

Avv. Giuseppe D'Amato
Via G. Napodano, n.10 – 84129 SALERNO
Via Luigi Salerno, n.31 – 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
Tel. e Fax 089/2962933 – PEC avvgiuseppedamato@pec.it

nonché, ove e per quanto occorra, in qualità di controinteressati a:

- 4) **Mazzariello Antonietta**, Via Tenente Bruno Lombardi
84083 – Castel San Giorgio (SA);

- 5) **Visilli Eliana**, via A. Gramsci, n.1, 83042 Atripalda (AV);

- 6) **Capitanio Mariarosaria**, Contrada Pezzapiana, n.3, 82100 Benevento

- 7) **Accarino Rosa**, Corso Principe Amedeo, n.33, 84013 – Cava Dei Tirreni (SA)

